

VADEMECUM n.3

LEGGI, PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE, DECRETI, A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL RECENTE TERREMOTO

SVILUPPO ECONOMICO

AFFARI LEGISLATIVI

25 SETTEMBRE 2019

Sommario

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° Settembre 2016.....	5
Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229" (G.U. 17/12/2016 n. 294)	6
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante: "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (G.U. 10/04/2017, n. 84)	9
L'art.20-bis del DL n.189/2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. 17/12/2016 n. 294)	13
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23 Giugno 2017).....	15
Zona franca urbana sisma centro Italia - Art.46 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23 Giugno 2017)	25
DECRETO MISE/MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 agosto 2017 - Criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate.	37
Sisma – Area di crisi industriale - Intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 in attuazione dell'Accordo di programma del 31 ottobre 2017.....	38
Decreto sisma – Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170)	41

Decreto “milleproroghe” - Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. 21/09/2018, n. 220)	44
Decreto “emergenze” - Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”(G.U. 26/09/2018)	45
Decreto Interministeriale 19 ottobre 2018: Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico..	48
Legge regionale sulla semplificazione 22 ottobre 2018, n.7 – Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale	49
Regione Lazio: Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023 Approvazione dell'Avviso: "Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016" e delega al Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione Lazio all'adozione degli atti conseguenti.....	50
Legge regionale N.12 del 18/12/2018 – “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”	52
Legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)	55
Decreto Commissario ad Acta dell'8 gennaio 2019	57
Circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 – ZFU Sisma Centro Italia. Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni	58
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 6 giugno 2019 - Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.	59

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° Settembre 2016

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
del 1° Settembre 2016

pubblicato nella GU Serie Generale n.207 del 5-9-2016

Il decreto ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 Agosto 2016 ed il 16 Dicembre 2016.

Territori

LAZIO

Accumoli (RI), Amatrice (RI), Cittareale (RI).

Testo

[LINK](#)

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229” (G.U. 17/12/2016 n. 294)

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. 17/12/2016 n. 294) Entrata in vigore della legge: 18/12/2016	La legge stabilisce la proroga e la sospensione dei termini in materia di versamenti e adempimenti tributari a beneficio di coloro che sono stati colpiti dai terremoti verificatisi a partire dal 24 agosto 2016^{1 2} La legge di bilancio per il 2019 : 1. Ha modificato, al comma 988, l'art.1 del DL 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sopprimendo il secondo periodo del comma 4-bis ed aggiungendo un comma nuovo, il 4-ter, sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019; 2. Ha previsto, al comma 990, la proroga della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre
---	--

¹ Nell'allegato 1 è riportato l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (per la Regione Lazio: Sub ambito territoriale Monti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI)).

² Nell'allegato 2 è riportato l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (per la Regione Lazio : Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI)).

	2020; 3. Ha apportato, al comma 991 e al comma 993, alcune modificazioni all'art.48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: - i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 1° giugno 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; - gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; - i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla
--	---

	definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2020 . Testo: LINK
--	--

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante: “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (G.U. 10/04/2017, n. 84)

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante: “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (G.U. 10/04/2017, n. 84)

Entrata in vigore della legge: 11/4/2017

Il provvedimento aggiorna, chiarisce e rafforza quanto già disposto nei provvedimenti precedenti.

Schede Aedes

Al fine di garantire il piu' elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES³ e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le Regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalita' di formazione a distanza utilizzando gli strumenti piu' idonei allo scopo.

Edilizia scolastica

³ La scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) - utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi - è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si usa una scheda dedicata, GL-Aedes), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali (Fonte: www.protezionecivile.gov.it)

	Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorit� per quelli situati nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al Decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilit� sismica. <i>8x1000 per interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti</i> Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. <i>Realizzazione del progetto "Casa Italia"</i> La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
--	---

	Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia. <i>Interventi volti alla ripresa economica</i> Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo
--	---

	periodo del triennio precedente. LINK
--	--

L'art.20-bis del DL n.189/2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. 17/12/2016 n. 294)

Il Decreto -legge 9 febbraio 2017, n. 8 (in G.U. 09/02/2017, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) l'introduzione dell'art. 20-bis nel DL n.189/2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. 17/12/2016 n. 294) "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

L'articolo successivamente è stato modificato:

-dal Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95) ,convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144);

La misura è volta a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate, da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto⁴, colpiti dal sisma.

Nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

⁴ Nell'allegato 1 del Decreto è riportato l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (per la Regione Lazio: Sub ambito territoriale Monti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI)). Nell'allegato 2 del Decreto è riportato l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (per la Regione Lazio . Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI)).

- dal Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220).

[Decreto interministeriale 11 agosto 2017- Contributi imprese area sisma centro Italia](#)

I criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e controllo dei contributi previsti dalla misura agevolativa sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017 (vds. tabella a lato).

La misura è destinata alle imprese operanti nel settore turistico e agriturismo ed è volta a sostenere la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva delle imprese .

I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Stanziamiento per il Lazio: Euro 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed Euro 1.300.000,00 per l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate.

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23 Giugno 2017)

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23 Giugno 2017)

Testo in vigore dal: 24-6-2017

Stanziamiento somma per interventi necessari a seguito dei recenti eventi sismici e Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, è stanziata la somma di 1.000 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di Euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di Euro per l'anno 2019.

Una quota di queste risorse fino a 50 milioni di Euro per l'anno 2017 e 70 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1

	del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229⁵: -per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, pubblici, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata (art. 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229); b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3519 del 28 aprile 2006, diversi da quelli elencati in precedenza: -per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati, per incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di Euro per l'anno 2017.
--	---

⁵ Allegato 1 (REGIONE LAZIO: Sub ambito territoriale Monti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoto (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI)) e 2 (REGIONE LAZIO: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI)).

	<i>Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico</i> Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di Euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di Euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di Euro per l'anno 2019. <i>Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di</i>
--	---

	<i>ripristino o ricostruzione</i> Viene previsto l'incremento di 63 milioni di Euro per l'anno 2017 e 132 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del <u>Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate</u> (DL 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229). Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato <u>"Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti"</u> (Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160). Le richieste dei Comuni, <u>che devono pervenire entro il termine perentorio del 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019</u>, sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo. <i>Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi</i>
--	---

	Sono apportate modificazioni all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 1)I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni colpiti dal terremoto di cui agli <u>allegati 1 e 2</u> del DL 189/2016, convertito nella L.n.229/2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" , non devono operare le ritenute alla fonte <u>a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (e non fino a novembre 2017);</u> 2)Le persone fisiche residenti o domiciliate <u>e le persone giuridiche</u> che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal terremoto di cui <u>all'articolo 1</u> sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione <u>fino al 31 dicembre 2018 (e non 2017);</u> 3)Il termine di sospensione dei versamenti tributari del 16 dicembre 2016 previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e' prorogato al <u>30 novembre 2017;</u> 4)Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
--	--

	convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, (i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole) il termine del 30 novembre 2017 e' ulteriormente <u>prorogato al 31 dicembre 2017</u>; 5) I soggetti⁶ diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. <i>Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016</i> Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, <u>i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati</u> residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 17 ottobre 2016, n. 189,
--	--

⁶ I soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

	convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi sulla base di quanto disposto dall'Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale) del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia). <i>Proroga incentivi per i Comuni colpiti dai recenti eventi sismici</i> 1) Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto-legge n. 189 del 2016, <u>il credito d'imposta finalizzato all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2019 (e non più 31 dicembre 2018).</u> Il credito d'imposta "Sisma" - istituito dall'articolo 18-quater del D.L. n. 8/2017 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 45/2017), e successivamente modificato dall'articolo 44,
--	--

	comma 1, del D.L. n. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017) - è riconosciuto alle imprese per gli investimenti avviati dal 6 aprile 2018. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 9 agosto 2019, ha approvato la versione aggiornata del modello di comunicazione relativo al credito d'imposta (LINK). 2)Per gli interventi volti alla ripresa economica, per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti, nel limite complessivo di 33 milioni di Euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di Euro per l'anno 2018, <u>sono concessi alle imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.</u> <i>Compensazione perdita gettito TARI</i> Al fine di assicurare ai Comuni colpiti dal recente terremoto continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il
--	--

	Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di Euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di Euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo, di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 o di TARI-corrispettivo, di cui allo stesso art.1, commi 667 e 668. <i>Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</i> Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e finalizzati alla riduzione del rischio sismico <u>che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore,</u> siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, ai sensi dell' <u>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006</u>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, <u>entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile,</u> all'acquirente di tali unità immobiliari spettano delle detrazioni dall'imposta nella misura del 75% del prezzo della singola unità
--	--

	immobiliare e, comunque, fino a 96.000 Euro per singola unità immobiliare. Qualora dall'intervento derivi il <u>passaggio a due classi di rischio inferiori</u>, la detrazione spetta nella misura dell'85%. I soggetti beneficiari degli incentivi possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati che hanno a loro volta facoltà di successiva cessione del credito. Il credito spettante non può essere ceduto ad istituti di credito ed intermediari finanziari. LINK
--	---

Zona franca urbana sisma centro Italia - Art.46 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23 Giugno 2017)

Zona franca urbana sisma centro Italia - Art.46 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n.144 del 23 Giugno 2017)

Entrata in vigore della legge : 24-6-2017

La ZFU-SISMA CENTRO ITALIA, Istituita con l'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), comprende il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpito dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

L'intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la hanno avviata entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:

- Euro 192.555.000,00 per il 2017;
- Euro 166.023.000,00 per il 2018;
- Euro 140.283.000,00 per il 2019.

Perimetro della Zona Franca Regione Lazio

- Accumoli (RI)
- Amatrice (RI)
- Antrodoco (RI)
- Borbona (RI)
- Borgo Velino (RI)
- Cantalice (RI)
- Castel Sant'Angelo (RI)
- Cittaducale (RI)
- Cittareale (RI)
- Leonessa (RI)
- Micigliano (RI)
- Poggio Bustone (RI)
- Posta (RI)
- Rieti
- Rivodutri (RI).

	<i>Elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni</i> Con decreto direttoriale 7 dicembre 2017 sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto. Nell'allegato 3 sono invece elencati i richiedenti le agevolazioni che non avevano trasmesso la documentazione antimafia e che avevano possibilità di farlo entro il 30 dicembre 2017. Nell'allegato 4, infine, sono elencati i richiedenti le agevolazioni per i quali non vi era corrispondenza fra gli aiuti de minimis dichiarati e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Con decreto direttoriale 22 dicembre 2017 sono stati approvati gli elenchi, di cui agli allegati 1a e 2a, delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni, previste per la zona franca urbana istituita dall'art. 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che costituiscono parte integrante del decreto e integrano gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto direttoriale 7 dicembre 2017. Con decreto direttoriale 29 gennaio 2018 è stato approvato l'elenco delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro
--	---

	autonomo ammessi alle agevolazioni, riportato nell'allegato 2b, che costituisce parte integrante del decreto e integra l'elenco di cui all'allegato 2 del decreto direttoriale 7 dicembre 2017. Con decreto direttoriale 29 gennaio 2018 è stato approvato l'elenco delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni, riportato nell'allegato 2b, che costituisce parte integrante del decreto e integra l'elenco di cui all'allegato 2 del decreto direttoriale 7 dicembre 2017. Con decreto direttoriale 12 luglio 2018 è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, riportato nell'allegato 1b, che costituisce parte integrante del decreto e integra gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto direttoriale 7 dicembre 2017. <i>Nuovi interventi della legge di bilancio 2018</i> La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto modifiche al decreto- legge n. 50 del 2017, istitutivo della ZFU Sisma Centro Italia. Infatti, <u>l'articolo 1, comma 745 della legge di bilancio 2018</u> stabilisce che i benefici previsti per la ZFU spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, di
--	--

cui all'allegato 2 del decreto- legge n. 189 del 2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Il successivo comma 746 dispone che i contributi previdenziali ed assistenziali (di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d) del decreto- legge 50/2017) sono riconosciuti ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

Termini e modalità di presentazione delle domande sono stati stabiliti dalla circolare 5 marzo 2018, n. 144220, alla quale sono allegati i modelli per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni rispettivamente previste dal comma 745 e dal comma 746, nonché l'elenco dei Comuni rientranti nel perimetro dell'intervento.

Circolare INPS

L'INPS, con la circolare n. 112 del 21 novembre 2018, è intervenuta a seguito dell'istituzione della zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli

	eventi sismici verificatisi nei territori del Centro Italia nel 2016 e 2017. Per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <i>Nuovi interventi della legge di bilancio 2019</i> Viene estesa, al comma 759 della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145), ai periodi di imposta 2019 e 2020, la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall'art. 46 del D.L. 50/2017) per quanto riguarda le esenzioni, ad eccezione delle imprese appartenenti alla <u>categoria F della codifica ATECO 2007</u> (Costruzioni) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni colpiti. Viene demandata all'INPS l'emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni. Viene disposto , altresì, che le agevolazioni previste dalla
--	--

normativa vigente siano riconosciute anche alle imprese che intraprendono una **nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019:**

759. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le

	modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato »; d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ». Quindi, l'art.46 su citato, diventa: <i>Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)</i> <i>1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i> <i>2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono</i>
--	--

beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica

all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **e per i tre anni successivi.**

4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1°

	febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i
--	---

	<i>limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</i>
--	--

DECRETO MISE/MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 agosto 2017 - Criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate.

DECRETO MISE/MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 agosto 2017 - Criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate. (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2017)	Il decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e ripartisce le risorse finanziarie tra le regioni interessate.
---	--

Sisma – Area di crisi industriale - Intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 in attuazione dell'Accordo di programma del 31 ottobre 2017

Sisma – Area di crisi industriale - Intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 Accordo di programma sottoscritto il <u>31 ottobre 2017</u> tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Mise - circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 marzo 2018, n. 149937	In attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 31 ottobre 2017 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., è stato attivato, con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (Mise) 12 marzo 2018, n.149937, l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989. La misura, in sintesi, promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto della legge n. 181/1989, come disciplinato dal Decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei Comuni riportati negli allegati 1,2 e 2 bis⁷ al Decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27⁸ del Decreto-legge
---	---

⁷ Allegato 1: REGIONE LAZIO - Sub ambito territoriale Monti Reatini: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Castel Sant'Angelo (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano (RI), Posta (RI). Allegato 2: REGIONE LAZIO - Cantalice (RI), Cittaducale (RI), Poggio Bustone (RI), Rieti, Rivodutri (RI). I territori dell'allegato 2-bis sono ricompresi nella Regione Abruzzo.

⁸ "Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa".

	n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese". Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che: • prevedono la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di Euro; • programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento, che deve essere attiva da almeno un biennio. Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni ammontano a 48 milioni di Euro, a valere sulle risorse della legge n. 181/1989 (6.720.000,00 di Euro sono stati assegnati all'ambito territoriale della Regione Lazio). <i>Presentazione delle domande</i> Le domande di accesso alle agevolazioni potevano essere presentate al soggetto gestore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. -Invitalia, dalle ore 12.00 del 10 maggio 2018 alle ore 12.00 del 9 luglio 2018, secondo le modalità e i modelli indicati
--	---

	nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito dell'Agenzia. Con circolare direttoriale 6 luglio 2018, n. 245986 il termine finale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni è stato poi prorogato alle ore 12.00 del 28 settembre 2018.
--	--

Decreto sisma – Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170)

DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55, “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170) Entrata in vigore della legge: 25/7/2018	La legge di conversione dispone la proroga e la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi tributari e contributivi, modificando alcuni commi dell'art.48 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. In particolare, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45⁹, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio
--	---

⁹ I soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

	2019. Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il Decreto ha anche prorogato la sospensione dei termini attinenti agli adempimenti e ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. È ammessa la possibilità di procedere con il versamento rateale degli importi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. I redditi dei fabbricati che si trovano all'interno delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, fino
--	---

	alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Il decreto prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020. La ripresa della riscossione è prevista per il 1° gennaio 2021, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Inoltre, la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici è stata prorogata al 1° gennaio 2019. Per maggiori informazioni, vds. schede di lettura della Camera: http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D18055B.Pdf Testo: LINK
--	--

Decreto “milleproroghe” - Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. 21/09/2018, n. 220)

Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. 21/09/2018, n. 220)

Legge in vigore dal: 22-9-2018

Misure in materia di eventi sismici

Viene disposta la proroga di alcuni termini in materia di eventi sismici.

In particolare viene modificato l'articolo 20-bis, c.1, del Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.229 (vedesi tabella corrispondente).

Inoltre, viene disposta la proroga (dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020) dei termini di sospensione dal pagamento delle fatture relative a servizi energetici e idrici, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dai recenti eventi sismici del Centro Italia, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

[Link al testo.](#)

Decreto “emergenze” - Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”(G.U. 26/09/2018)

Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”(G.U. 26/09/2018) convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130.

Entrata in vigore delle modifiche: 20 novembre 2018

Eventi sismici del Centro Italia

Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”(G.U. 26/09/2018) convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130.

Entrata in vigore delle modifiche: 20 novembre 2018

Eventi sismici del Centro Italia

Si introducono misure volte all'accelerazione della ricostruzione ed all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse stanziare.

Nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha accolto diversi ordini del giorno con i quali si è impegnato a valutare:

a) l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta

	Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10% dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime de minimis attualmente vigente; b) la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prorogare all'anno 2020 l'applicazione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016; c) la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni situati nella Zona Franca Urbana – Sisma Centro Italia (prevista dal DL n. 50/2017), facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017; d) l'estensione, fino al 2021, delle agevolazioni previste per la ZFU del Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, allineando l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012. Inoltre, viene prevista la nomina , con decreto del
--	---

	Presidente del Consiglio dei ministri, del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. LINK
--	---

Decreto Interministeriale 19 ottobre 2018: Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

L'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, nella formulazione introdotta dall'articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico”, **prevede l'assegnazione ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2**, di contributi, per gli anni 2018 e 2019, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Decreto, con i suoi allegati, è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.259 del 07-11-2018 – Suppl. Ordinario n.53.

Legge regionale sulla semplificazione 22 ottobre 2018, n.7 – Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Legge regionale sulla semplificazione - Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 23 ottobre.

Entrata in vigore del provvedimento: 24 ottobre 2018

Art. 24 (Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche): al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili da parte dei proprietari dell'immobile inagibile. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture sono a carico dei richiedenti.

[LINK](#)

Regione Lazio: Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023 Approvazione dell'Avviso: "Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016" e delega al Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione Lazio all'adozione degli atti conseguenti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 96 del 27/11/2018 DECRETO DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (Presidente della Regione Lazio) avente ad oggetto: Approvazione dell'Avviso: "Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016" e delega al Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione Lazio all'adozione degli atti conseguenti.	Il presente avviso pubblico ("Avviso") definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli Aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti. I Comuni rientranti nell'Area del Cratere Sismico sono: Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri. Fra questi, rientrano nelle "Zone Assistite": Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Rieti. L'Avviso è rivolto alle imprese che realizzino, o che abbiano realizzato a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nell'Area del Cratere Sismico purché alla data di presentazione della domanda siano costituite e iscritte al Registro delle Imprese ovvero, siano Titolari di Partita IVA o se straniere siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza. La dotazione dell'Avviso ammonta complessivamente a Euro 4.802.000
---	---

	con una quota di risorse di Euro 480.200 destinata ad imprese operanti nei settori dell'agricoltura primaria della pesca e dell'acquacoltura. LINK
--	--

Legge regionale N.12 del 18/12/2018 – “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”.

Legge regionale N.12 del 18/12/2018 - “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”, pubblicata sul BUR n. 103 del 20/12/2018.

Entrata in vigore: 21/12/2018

Il 23 novembre scorso il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la Legge Regionale 18 dicembre 2018, n. 12 recante “*Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 20 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 21 dicembre.

Presentata da Sergio Pirozzi (Sergio Pirozzi presidente), la nuova Legge regionale mira a incentivare la messa in sicurezza delle abitazioni costruite in zone a rischio sismico prima del 1974, cioè quando non esisteva ancora una specifica normativa antisismica in materia di costruzioni e prevede una serie di interventi per la prevenzione sismica su tutto il territorio regionale.

La legge prevede uno stanziamento complessivo di 7,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. Sei milioni (due per il 2019 più quattro per il 2020) serviranno a concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile, ai proprietari di case

	ubicate nei comuni classificati nella zona sismica 1 per interventi di adeguamento sismico, con priorità per quelle costruite prima dell'entrata in vigore della legge 64/1974. Un milione di euro (500mila per ciascuna annualità) serviranno invece a finanziare convenzioni con gli istituti di credito per prestiti a tasso agevolato per la realizzazione degli stessi interventi. Infine, 500mila euro saranno destinati ad attività di prevenzione del rischio sismico. Più in generale, la Legge regionale (vds. LINK) contiene anche disposizioni finalizzate a promuovere lo studio e l'analisi sui fattori di rischio sismico del territorio e altre novità, tra cui: - il "Documento sul rischio sismico regionale", approvato con cadenza triennale dalla Giunta regionale, per individuare il quadro generale definito dalle disposizioni strutturali del Piano Territoriale Regionale Generale (Ptrg); - l'istituzione della "Giornata regionale dell'alfabetizzazione sismica", il tredici gennaio di ogni anno, per sensibilizzare e informare la popolazione e gli enti pubblici e privati; - semplificazioni e agevolazioni nelle zone sismiche 1 per quanto riguarda le "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" previste all'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21,
--	--

	nonché norme più stringenti in materia di collaudo statico; - interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti, con possibilità di ridurre di un piano (in alcuni casi anche di due) l'intero edificio e di ampliare l'area di sedime fino al 50% di quella dell'edificio oggetto dell'intervento; - interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, nel rispetto della normativa paesaggistica, con possibilità di eliminare parte della vegetazione (con obbligo di rimboschimento compensativo) solo in caso di: realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; ristrutturazione e ampliamento di immobili e pertinenze di insediamenti produttivi esistenti; viabilità agro-silvo pastorale; allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti. LINK
--	--

Legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) pubblicata sul Supplemento ordinario n.62/L alla G.U. Serie Generale n.302 del 31/12/2018

Entrata in vigore: 1/1/2019

La legge di bilancio per il 2019:

1. Ha modificato, al comma 988, l'art.1 del DL 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sopprimendo il secondo periodo del comma 4-bis ed aggiungendo un comma nuovo, il 4-ter, sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

2. Ha previsto, al comma 989, la destinazione di 85 milioni per le zone del Centro Italia colpite dal terremoto nell'agosto 2016;

3. Ha previsto, al comma 990, la proroga della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2020;

4. Ha apportato, al comma 991 e al comma 993, alcune modificazioni all'art.48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

- i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, entro

	il 1° giugno 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; - gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; -i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2020 ; 5.Ha apportato, al comma 994, alcune modificazioni all'art.11, c.2, del DL 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, prorogando il termine da cui riprendono a decorrere le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (dal 1 gennaio 2020).
--	---

Decreto Commissario ad Acta dell'8 gennaio 2019

Decreto Commissario ad Acta dell'8 gennaio 2019 n.U00003	Il Decreto, avente come oggetto: "Differimento al 31 dicembre 2019 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Androdoco e Leonessa di cui al DCA 306/2018" , ancora non è stato pubblicato sul sito della Regione Lazio.
--	---

Circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 – ZFU Sisma Centro Italia. Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)¹⁰. Un comunicato relativo al decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2019.

[Testo della Circolare](#); [Allegato 1](#) ; [Allegato 2](#) ; [Allegato 3](#)

¹⁰ Ad integrazione di quanto riportato nella [circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317](#) si specifica che l'articolo 22-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ("decreto sblocca cantieri"), ha apportato modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017. Alla luce di tali modifiche, la esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del citato articolo 46, finora riconosciute alle sole imprese, sono estese anche ai "professionisti" relativamente ai periodi di imposta 2019 e 2020. Pertanto, i professionisti che risultino beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 46 potranno utilizzare l'agevolazione – oltre che per l'esonero contributivo, ad essi già riconosciuto, di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d) – anche per le sopra richiamate esenzioni fiscali.

Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 6 giugno 2019 - Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 6 giugno 2019 - Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Sulla G.U. del 30-7-2019 - Serie generale - n. 177, è stato pubblicato il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 6 giugno 2019 : *“Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*.

Le modifiche al [Decreto 11 agosto 2017](#) riguardano, in particolare:

1. *l'ampliamento del periodo di concessione:*

I contributi di cui all'art. 5 del Decreto sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi (Art.4);

2. *la soppressione del limite massimo di ammissibilità dei*

	<i>costi della produzione, precedentemente fissato al 30 per cento della riduzione del fatturato:</i> I costi della produzione sono ammissibili al contributo nel limite massimo della riduzione del fatturato (Art.4); 3. <i>la cumulabilità delle agevolazioni:</i> Fatte alcune eccezioni ed entro determinati limiti, le agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione.
--	---